

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1553

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**COLOMBINI, ACIERNO, BERGAMO, CACCAVALE, CASCIO,
CECCHI, CRIMI, FONNESU, LAZZARINI, MASTRANGELI,
MURATORI, NUVOLI, SGARBI, STORNELLO, CHIESA, USIGLIO**

Nuove norme in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA)

Presentata il 29 ottobre 1994

ONOREVOLI COLLEGHI! — La normativa relativa all'imposta sul valore aggiunto (IVA), che ormai ha abbondantemente superato un ventennio di applicazione, contiene ancora numerose lacune.

Modifiche ed aggiustamenti sono avvenuti con cadenza quasi quotidiana; ma numerosissimi sono stati gli interventi tendenti a limitare la possibilità di detrazione dell'IVA sugli acquisti, prevalentemente per motivi di gettito.

Infatti, il fabbisogno di imposte e tasse, che negli ultimi anni è cresciuto a dismisura, non concedeva respiro ai governanti del momento, i quali cercavano di rastrellare gettito qua e là, incuranti degli effetti anche in contrasto con i principi ispiratori delle norme che andavano a modificare.

In questo contesto la normativa IVA nata in sostituzione dell'IGE (imposta generale sulle entrate, la quale prevedeva l'applicazione dell'imposta ad ogni trasfe-

rimento di beni, anche se di entità molto più contenuta dell'imposta IVA) in quanto non produttiva di duplicazioni d'imposta, venne modificata, per fortuna solo in limitati casi, in modo così maldestro da causare gli effetti opposti.

Inoltre, con l'avvento della normativa comunitaria, si appalesano ulteriori effetti distorsivi, ed in alcuni casi anche contrastanti, per i quali la circolazione dei beni è soggetta a tassazioni diverse, a seconda che avvenga all'interno dello Stato, oppure all'interno del territorio comunitario.

La presente proposta di legge mira a rimuovere positivamente le predette incongruenze di duplicazione d'imposta, risolvendo anche il problema di un contenzioso che, alimentato da disposizioni inique, sta raggiungendo livelli non più sostenibili.

Le commissioni di primo grado, nella maggior parte dei casi hanno dato ragione ai contribuenti, ma la preoccupazione è

che le sempre maggiori esigenze di gettito, possano prevalere sulle ragioni del diritto.

Passando ad illustrare l'articolo 1 della proposta di legge, si segnala che la nuova formulazione della lettera h) del terzo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, per effetto della espunzione della parte « per effetto del secondo comma dell'articolo 19 », amplia la portata dello stesso articolo, eliminando l'assurda limitazione al caso di non deducibilità ivi prevista, ed adeguandosi ai criteri ispiratori della norma.

La presente modifica non genera effetti sul gettito, ma ristabilisce dei criteri di equità nei confronti del contribuente. L'aggiunta poi del periodo « beni acquistati od importati dal cedente che hanno già

scontato all'origine l'imposta » è necessaria per superare l'ottusità di certi interpreti delle norme, che tendono a filosofeggiare su tutto, prescindendo dal buon senso e dagli effetti delle proprie elucubrazioni; viene espressamente prevista dalla norma una fattispecie e dalla stessa positivamente disciplinata.

L'articolo 2 ha funzione di coordinamento e prevede l'efficacia retroattiva della nuova formulazione, limitatamente alle liti pendenti, e l'obbligo per gli uffici di adeguarsi alle nuove disposizioni a richiesta del contribuente. Gli effetti maggiori si avranno sulla diminuzione di liti pendenti e con possibilità di recupero dei ritardi nelle decisioni delle commissioni tributarie, sgravate da quelle inutili.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. La lettera *h)* del terzo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituita dalla seguente:

« *h)* le cessioni che hanno per oggetto:

1) beni acquistati od importati dal cedente senza poter detrarre la relativa imposta;

2) beni acquistati od importati dal cedente che hanno già scontato all'origine l'imposta ».

ART. 2.

1. Gli effetti della disposizione di cui all'articolo 1 hanno valore retroattivo per le liti pendenti. Gli uffici finanziari devono provvedere, a richiesta del contribuente, ad annullare gli accertamenti ed a modificare gli accertamenti contenenti altri rilievi.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

